

D.d.u.o. 18 settembre 2020 - n. 10904
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Decadenza dall'intervento finanziario pari ad € 56.999,15 concesso all'impresa Naimoli-Tech s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 845735 (CUP E65D18001120007) a valere sul bando linea «INTRAPRENDO» e contestuale economia del contributo a fondo perduto di € 5.699,91

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
 INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO
 ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con DGR di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l'Asse III promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che

nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende l'azione 3.a.1.1 «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull'azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente d.g.r. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a valere sull'azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00;
- la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1^a finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di € 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e della linea INTRAPRENDO;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1^a finestra;
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo;
- il d.d.s. n.218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO, a far data dal 4 ottobre 2017»;
- il d.d.u.o. n. 11312 del 09 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando Intraprendo;
- il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione delle «Linee Guida per variazioni» del bando Intraprendo;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si. Ge.Co.)» e ss.mm.ii.;
- - il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 dell'AdG del POR FESR 2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912/2017, nomina il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore dell'UO Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Responsabile dell'Asse III per le azioni III.3.a.1.1, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;

Precisato che:

- l'intervento finanziario previsto può variare da un minimo di € 25.000,00 fino ad un massimo di € 65.000,00 e si compone di una quota di contributo a fondo perduto e di una quota di finanziamento agevolato a tasso zero (art. 9, 1 comma, del bando);
- l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamato l'art. 15 del bando, il quale stabilisce:

- al comma 1, che l'erogazione ai soggetti beneficiari della quota dell'intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore (Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo perduto viene erogata da Regione Lombardia;

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 25 settembre 2020

- al comma 2, che l'intervento finanziario viene erogato in 2 tranches:
 - a) prima tranche, pari al 50% dell'intervento finanziario a titolo di anticipazione, che viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;
 - b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato nel bando;
- al comma 3, che l'erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo punto 3;
- al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, allegando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) del medesimo punto 4;
- al comma 5, che l'erogazione della tranche a saldo viene effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo punto 5;

Vista la domanda di contributo presentata dall'impresa NAIMOLI-TECH S.R.L. in data 28 maggio 2018, prot. O1.2018.0011397;

Richiamato il decreto n. 13001 del 13 settembre 2018 con il quale è stato concesso all'impresa NAIMOLI-TECH SRL (P.I. 04250730167) per la realizzazione del progetto «NAIMOLI-TECH S.R.L.» (ID 845735), a fronte di un investimento di € 87.691,00 l'intervento finanziario di complessivi € 56.999,15 di cui:

- € 51.299,24 a titolo di finanziamento;
- € 5.699,91 a titolo di contributo a fondo perduto;

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a, a seguito di sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 26 ottobre 2018, ha liquidato all'impresa a titolo di anticipazione, in data 28 novembre 2018, la prima tranche pari ad € 28.499,57, corrispondente al 50% dell'intervento finanziario;
- l'impresa, in data 5 marzo 2020 (prot. O1.2020.0003622), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Visti gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, complessivamente pari ad € 5.699,91 e ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo €
14.01.203.10839	2020	18596	2.849,95
14.01.203.10855	2020	18600	1.994,97
14.01.203.10873	2020	16055	854,99
TOT.			5.699,91

Preso atto della nota prot. reg. n. O1.2020.0011847 del 23 luglio 2020 inviata da Finlombarda s.p.a., alla scrivente Unità Organizzativa nella quale Finlombarda medesima, avendo effettuato la verifica della rendicontazione delle spese in qualità di soggetto gestore del fondo Intraprendo riferisce che:

- a seguito del controllo da parte di Finlombarda della rendicontazione delle spese, è emerso che le fatture presentate per € 68.483,04, a fronte di un investimento deliberato pari a € 87.691,00, risultano ammissibili per € 47.343,78 pari al 53,99% dell'investimento deliberato, non raggiungendo, pertanto, come evidenziato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la soglia minima del 60% prevista dal Bando Intraprendo - art. 16 punto 1 lett. h) che recita: «I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono inoltre obbligati a:

.....omissis...

h) realizzare il progetto per almeno il 60% delle spese totali ammesse all'intervento finanziario;

...omissis...».

- il debito residuo è di euro 28.499,57, in quanto la prima rata scaduta il 30 giugno 2020 non è stata rimborsata;

- a fronte dell'erogazione della prima tranche pari ad € 28.499,57 non è stata emessa alcuna garanzia fideiussoria;

Preso atto altresì che nella medesima nota del 23 luglio 2020 Finlombarda s.p.a. considerato quanto sopra indicato, propone la revoca dell'agevolazione deliberata ed il recupero dell'importo erogato pari a € 28.499,57, incrementato di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione (28 novembre 2018) sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento di decadenza, in applicazione all'art. 17, punto 3 lett. d) e punto 4, lett. a) del bando;

Richiamata la nostra lettera prot. n. O1.2020.0011969 del 24 luglio 2020 (trasmessa via PEC), con la quale:

- è stato comunicato all'impresa NAIMOLI-TECH S.R.L. il preavviso di decadenza dall'intervento finanziario ai sensi della l. 241/90, per le motivazioni sopra indicate, dando contestualmente un termine di dieci giorni solari consecutivi dal ricevimento della nota per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;
- si è precisato che, scaduto tale termine senza ulteriore comunicazione si sarebbe proceduto ad emanare il decreto di decadenza totale dall'intervento finanziario concesso, in attuazione degli artt. 16 punto 1 lett. h) e 17 punto 3 lett. d) del bando Intraprendo e di contestuale richiesta di restituzione della somma anticipata, incrementata degli interessi previsti al citato art. 17, punto 4 lett. a) del bando;

Vista la nota prot. n. O1.2020.0012993 del 06 agosto 2020 con la quale l'impresa NAIMOLI-TECH S.R.L. ha risposto alla comunicazione sopra indicata, esponendo le proprie controdeduzioni, precisando, relativamente alla voce di spesa riguardante gli affitti dei locali contestata in quanto «Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera e) iii e iv delle linee Guida di Rendicontazione (il fornitore è Socio della società Naimoli-Tech s.r.l.)», che:

- il titolare dei locali è socio della Naimoli-Tech s.r.l., ma è un socio di minoranza e non ha nessun incarico in società e nessun potere decisionale;
- la scelta di prendere in locazione l'ufficio in essere è stata fatta prima del «Bando Intraprendo», infatti la Naimoli-Tech ha sede operativa presso questi uffici dalla sua costituzione ovvero dal 2 ottobre 2017 e da quella data lo spazio dedicato all'impresa è stato destinato ad ufficio e laboratorio;
- tale spazio, è stato attrezzato non solo come ufficio ma anche con apparecchiature tecniche specifiche per lo sviluppo e la ricerca dei prodotti, pertanto l'impresa ha continuato ad utilizzare questo ufficio anche dopo aver ottenuto il contributo a valere sul bando Intraprendo, in quanto sarebbe stato controproducente trasferire un ufficio e un laboratorio funzionante in un'altra sede con aggravio di spese per una start up come la Naimoli-Tech s.r.l.;

Richiamato l'art. 3.3.2 lettera e), punti iii) e iv) delle linee Guida di Rendicontazione di cui al d.d.u.o. n. 11312/2016 che prevede quanto segue:

«e) non sono ammissibili:

...omissis...

...omissis...

le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela). In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Soggetto beneficiario documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore nel mercato delle voci di spesa oggetto della fornitura;

le spese fatturate al Soggetto beneficiario dai propri soci/ amministratori;

...omissis...

...omissis...;

Considerato, che:

- l'art. 3.3.2 lettera e), punto iv) delle linee Guida di Rendicontazione di cui al d.d.u.o. n. 11312/2016 stabilisce che non sono ammissibili le spese fatturate al Soggetto beneficiario dai propri soci, senza fare eccezioni per il caso di

soci di minoranza che non ricoprano alcun incarico nella società e che non abbiano alcun potere decisionale;

- il fatto che la scelta di prendere in locazione l'ufficio in essere sia stata fatta prima dell'ottenimento del contributo a valere sul «Bando Intraprendo», non rileva ai fini dell'applicazione della norma sopracitata;

Ritenuto pertanto:

- di non poter quindi accogliere, per le motivazioni sopra indicate, le controdeduzioni presentate dalla NAIMOLI-TECH S.R.L. con la nota del 06 agosto 2020 e di confermare la non ammissibilità delle spese relative all'affitto dei locali riportate nell'allegato 1 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera e), punto iii) e iv) delle linee Guida di Rendicontazione di cui al d.d.u.o.n. 11312/2016, che specifica quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lett. d) del bando Intraprendo;
- di confermare conseguentemente la decadenza dal diritto all'ottenimento dell'intervento finanziario di complessivi € 56.999,15, concesso alla NAIMOLI-TECH S.R.L., con il citato d.d.u.o.n. 13001/2018;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 15, comma 6, del bando il quale stabilisce, tra l'altro, che le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, pena la decadenza dell'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 40% del Progetto ammesso e devono rispettare i limiti di cui all'articolo 8 («Spese ammissibili»);
- l'art. 17, commi 3 e 4, del bando il quale recita:

«3. Con decreto del Responsabile del Procedimento, l'Intervento Finanziario viene dichiarato decaduto:

- ...omissis...;
- ...omissis...;
- ...omissis...;

d) qualora il Progetto non sia stato realizzato per almeno il 60% (sessanta per cento) del costo ammesso all'Intervento Finanziario;omissis.....;

e) nei casi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 16 («Obblighi dei Soggetti beneficiari»);

- ...omissis...;
- ...omissis...;
- ...omissis...;

4. A fronte dell'intervenuta decadenza, rinuncia e/o rideterminazione dell'Intervento Finanziario, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato:

a) per le ipotesi di cui al precedente comma lettere da a) a f), a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento di decadenza;

b)omissis.....

Regione Lombardia si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'Intervento Finanziario indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/98. La restituzione avverrà con le modalità e i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.»

Dato atto che all'impresa NAIMOLI-TECH S.R.L. non è stata richiesta alcuna fideiussione a garanzia dell'anticipo erogato, in quanto come risulta dall'istruttoria disponibile nel sistema informativo Siage, il progetto con riferimento al quadro cauzionale è risultato ammissibile senza garanzia;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori sopra esposti:

- di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento dell'intervento finanziario complessivo di € 56.999,15 (€ 51.299,24 a titolo di finanziamento e € 5.699,91 a titolo di contributo a fondo perduto) concesso all'impresa NAIMOLI-TECH S.R.L. per la realizzazione del progetto «NAIMOLI-TECH S.R.L.» (ID 845735) per le motivazioni sopra indicate e riportate anche nell'allegato 1 del presente provvedimento;

- di richiedere all'impresa NAIMOLI-TECH S.R.L. la restituzione della somma di € 28.499,57, incrementata di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione (28 novembre 2018) sino alla data di assunzione del presente provvedimento, pari complessivamente ad € 2.576,67;

- di stabilire che il versamento dell'importo complessivo di € 31.076,24 dovrà essere effettuato entro entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda s.p.a. (via Taramelli 12 - 20124 Milano) - IBAN IT96H0306903390100000002136, specificando la causale del versamento «Bando Intraprendo. Restituzione finanziamento da NAIMOLI-TECH S.R.L.-Progetto ID 845735;

- decorso inutilmente il predetto termine, di intraprendere tutte le azioni di recupero del credito ritenute idonee;

- di procedere alla cancellazione degli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli di un importo complessivo di € 5.699,91, come di seguito indicato:

- impegno n.	18596/2020	assunto	sul	cap.
	14.01.203.10839:	- €	2.849,95;	
- impegno n.	18600/2020	assunto	sul	cap.
	14.01.203.10855:	- €	1.994,97;	
- impegno n.	16055/2020	assunto	sul	cap.
	14.01.203.10873:	- €	854,99;	

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 689;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 601110;

Visto l'art. 9, comma 8 del d.m. 115/2017 in cui è stabilito che qualora per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire l'aiuto individuale già erogato, il soggetto concedente è tenuto a trasmettere nel registro nazionale degli aiuti le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto e comunque entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 8 del d.m. 115/2017 l'inserimento della variazione nel Registro Nazionale Aiuti avverrà a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo di € 28.499,57, incrementato degli interessi come sopra calcolati, con conseguente rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione);

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90, in quanto sono stati necessari approfondimenti istruttori in merito all'ammissibilità delle spese a seguito delle controdeduzioni inviate dall'impresa;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» individuate nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

1. di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento dell'intervento finanziario complessivo di € 56.999,15 (€ 51.299,24 a titolo di finanziamento e € 5.699,91 a titolo di contributo a fondo perduto) concesso all'impresa NAIMOLI-TECH S.R.L. per la realizzazione del progetto «NAIMOLI-TECH S.R.L.» (ID 845735) per le

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 25 settembre 2020

motivazioni sopra indicate e riportate anche nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di richiedere all'impresa NAIMOLI-TECH S.R.L. la restituzione della somma di € 28.499,57, incrementata di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione (28 novembre 2018) sino alla data di assunzione del presente provvedimento, pari complessivamente ad € 2.576,67;

3. di stabilire che il versamento dell'importo complessivo di € 31.076,24 dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda s.p.a. (via via Taramelli 12 - 20124 Milano)- IBAN IT96H0306903390100000002136), specificando la causale del versamento «Bando Intraprendo. Restituzione finanziamento NAIMOLI-TECH SR.L. -Progetto ID 845735»;

4. decorso inutilmente il predetto termine, di intraprendere tutte le azioni di recupero del credito ritenute idonee;

5. di cancellare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di € 5.699,91;

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022
14.01.203.10839	2020	18596	0	-2.849,95	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	18600	0	-1.994,97	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	16055	0	-854,99	0,00	0,00

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.u.o. n. 13001 del 13 settembre 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

7. di dare atto che avverso il presente atto può essere proposta opposizione al tribunale di milano entro 30 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

9. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

— • —